

ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE, SOCIALI E DI VOLONTARIATO DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Art. 1 FINALITA'

- 1) Il Comune di Valguarnera Caropepe, così come previsto dall'art. 90 dello Statuto Comunale, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
- 2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

- 1) E' istituito l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità, di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro;
- 2) L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche;
 - a) Attività culturali, sociali e ricreative;
 - b) Attività sportive;
 - c) Attività di volontariato.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite e registrate, che abbiano la sede nel Comune di Valguarnera e che siano in condizioni di documentare l'attività svolta sul territorio.
- 2) Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale;
- 3) Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previste:
 - a) l'assenza di scopi di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

ART. 4 MODALITA' D'ISCRIZIONE

1) La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione: e deve essere specificatamente indicata l'attività prevalente secondo le sezioni tematiche previste dall'art. 2 del presente bando:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione;

b) attestazione dalla quale risulti l'attività prevalente secondo le sezioni tematiche previste dall'art. 2 del presente bando

Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia autentica del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;

c) Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;

d) Elenco di eventuali beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione;

2) Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il Responsabile del Settore Socio/Culturale, redigerà l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo e comunicherà ai non aventi diritto le motivazioni della esclusione.

ART. 5 REVISIONE DELL'ALBO

1) Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene stabilita una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, dal 1° gennaio al 28 febbraio ,debbono inviare al Comune:

a) Una dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione attestante la permanenza dei requisiti originariamente accertati;

b) Una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse;

2) Ogni variazione dello statuto dell'Associazione è comunicata al Sindaco entro tre mesi

ART. 6 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1) Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo;

2) La cancellazione è disposta con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore competente, ed è comunicata all'organizzazione interessata.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto

ART. 7
PUBBLICITA'

1) Il Comune pubblicherà sul sito istituzionale, l' Albo delle Associazioni e i contributi erogati, nonché tutti i dati relativi alle attività svolte dalle Associazioni e sponsorizzate dal Comune.

ART. 8
VANTAGGI ECONOMICI

1) Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici e/o servizi.

2) Il Comune può stipulare convenzioni con soggetti associativi iscritti all'Albo, convenzioni che prevedano strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta.

ART. 9
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI

1) Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi iscritti all'Albo, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.

2) Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni, e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

3) L'Amministrazione comunale può, altresì, redigere convenzioni con le Associazioni, regolando i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture o locali rientranti nel patrimonio immobiliare comunale.

Nelle convenzioni, che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici specificando il canone di conduzione o in cambio eventuali prestazioni di servizi, dovute dalle Associazioni al Comune, nell'interesse generale della comunità locale, secondo la normativa vigente.